



Lo Spesometro

Con provvedimento n. 2010/184182, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il c.d. Spesometro, prevedendo l'obbligo di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, nel territorio dello Stato, per le quali i corrispettivi dovuti siano di importo pari o superiore ad euro 3.000, al netto dell'I.V.A., ovvero ad euro 3.600, qualora non sussista obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'amministrazione finanziaria, in quanto comunicate mediante altri elenchi (IntraStat, Black List).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Limitatamente al periodo di imposta 2010, l'importo oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione è elevato ad euro 25.000, al netto dell'I.V.A.; con provvedimento n. 133642/2011, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31.12.2011 i termini per l'invio della comunicazione, circoscrivendo l'adempimento alle sole operazioni per le quali sussista l'obbligo di fatturazione.

Pertanto, i titolari di partita I.V.A. dovranno presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di importo non inferiore ad € 25.000 entro il 31 dicembre 2011, ovvero il 02.01.2012 cadendo la scadenza in un giorno festivo.

L'adempimento in esame interessa tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, anche in contabilità semplificata o nel regime delle nuove iniziative, ex art. 13 L. 388/2000, che effettuano operazioni rilevanti ai fini I.V.A., eccezion fatta per i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi, ex L. 244/2007, e limitatamente all'anno di imposta 2010, i negozianti e gli artigiani non obbligati all'emissione della fattura.

Per ciascuna operazione, bisognerà indicare la partita I.V.A., o in mancanza, il codice fiscale del cedente o del prestatore, la sua denominazione, il corrispettivo dovuto, con indicazione dell'imposta sul valore aggiunto applicata, il numero della fattura, per attività rese a soggetti passivi; nel caso di operazione esente o non imponibile, o per la quale non sussista l'obbligo di fatturazione, il corrispettivo indicato dovrà essere comprensivo di I.V.A. Dovrà inoltre essere indicata la data di registrazione dell'operazione nel registro I.V.A.

Eventuali note di credito emesse o ricevute nell'anno andranno sottratte.

Un caso particolare riguarda le forniture periodiche contrattualizzate, gli appalti e le somministrazioni, le commesse, i contratti di manutenzione periodica e simili, per i quali scatta l'obbligo di fatturazione, anche in presenza di singole fatture periodiche di importo inferiore alla soglia summenzionata, in quanto l'attività viene considerata unitariamente. Al contrario, per forniture ricorrenti, ma comunque autonome e non riconducibili ad un unitario contratto di somministrazione, l'obbligo di comunicazione scatta solo per importi superiori al limite anzidetto.

Altri casi particolari andranno valutati singolarmente.